

15 giugno 2017



PERITI INDUSTRIALI

Professionisti al passo coi tempi

Italia Oggi pag 35 del 15/06/2017

Esperti a confronto sulle prossime sfi de

Italia Oggi pag 35 del 15/06/2017

LAVORI PUBBLICI

Linee guida: durata e rapporti con le imprese, l'Anac blinda l'avalimento

www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com del 15/06/2017

JOBS ACT

Jobs act autonomi, dalla formazione alle tutele nell'attivare gli incarichi: tutte le novità in vigore

www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com del 15/06/2017

PROFESSIONISTI

Professioni, studi con «vista Ue»

www.quotidiano.ilssole24ore.com del 15/06/2017

Ricostruzione post sisma, tetto di 75 incarichi per ogni professionista

www.edilportale.com del 15/06/2017

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Ristrutturazioni edilizie: aggiornata la guida dell'Agenzia delle Entrate con le agevolazioni fiscali

www.lavoripubblici.it del 15/06/2017

ROTTAMAZIONE CARTELLE

Rottamazione con «integrativa»

www.quotidiano.ilssole24ore.com del 15/06/2017

IMPOSTE

Unico 2016, monitoraggio salvo

Italia Oggi pag 30 del 15/06/2017

SPLIT PAYMENT

Split payment con liquidazione

www.quotidiano.ilssole24ore.com del 15/06/2017

Nell'Osservatorio del Consiglio nazionale lo stato della categoria e le prospettive future

Professionisti al passo coi tempi

Crescono i laureati. E l'attività scopre salute e design

Analizzare l'evoluzione della professione, le sue dinamiche interne, ma anche metterne a fuoco bisogni, potenzialità, domande. Con questi obiettivi nasceva un anno fa un progetto ambizioso che il Consiglio nazionale ha ritenuto indispensabile per disegnare il futuro: l'Osservatorio sulla professione del perito industriale, uno strumento pensato per supportare la politica di categoria nella progettazione ed elaborazione dei propri interventi. A febbraio erano pronti i primi risultati, frutto di un approfondito e ricco lavoro di analisi portato avanti grazie alla collaborazione di quasi 10 mila iscritti che, partecipando all'indagine di campo condotta, hanno fornito informazioni utili e preziose.

Pensato pochi mesi prima dell'approvazione della legge 89/16, l'Osservatorio ha mosso

i suoi primi passi in un periodo decisivo per la professione di perito industriale: il passaggio legislativo che nel maggio 2016 ha sancito l'obbligo di una laurea per l'accesso alla professione. Non un mero traguardo formale, ma un tassello fondamentale che ha posto le basi per avviare quel percorso di cambiamento che la categoria vuole intraprendere.

Se c'è, infatti, un elemento di fondo che traspare chiaramente dall'indagine, è la consapevolezza di trovarsi in un passaggio decisivo per la categoria e, più che mai, necessario per garantire una nuova prospettiva di futuro. Ma la categoria questo cambiamento lo ha già iniziato come evidenziano alcuni dati della ricerca. Uno su tutti il fatto di contare al suo interno circa il 10% dei laureati, non poco per una professione un tempo di soli diplomati. Un altro dato che certifica il

cambiamento è, secondo i dati dell'Osservatorio, l'attenzione verso nuove specializzazioni, frutto di quella capacità reattiva e adattiva che negli anni ha caratterizzato i periti industriali.

Se, infatti, i settori tradizionali (l'edilizia tra i primi) su cui la professione ha storicamente fondato la propria identità presentano una domanda declinante, la categoria si è spostata su nuove aree: dall'informatica alla salute e sicurezza fino al design. Di conseguenza anche l'attività dei professionisti si sta diversificando assecondando le esigenze del mercato: quindi le certificazioni, la consulenza tecnica, legale e fiscale, la prevenzione. Non è un caso che grazie a questo spostamento di prospettiva i periti industriali sono riusciti a resistere alla crisi tanto che nel 2016 quasi un quarto dei professionisti

ha visto aumentare il proprio fatturato mentre per il 47,3% questo è rimasto invariato.

Ma è evidente che tutto ciò non basta di fronte alle sfide che la categoria ha di fronte a sé. La prima è quella di riflettere sui profili di conoscenze e competenze necessarie per tornare a crescere. A questa è legato a doppio nodo il tema dell'innovazione: c'è una unanime consapevolezza di trovarsi in una fase nuova in cui tutti sono chiamati a reinventarsi, in una logica di rinnovamento essenziale. In questa partita la formazione gioca un ruolo cruciale. Gli iscritti non la considerano un semplice obbligo di legge, ma una necessità dettata dalla voglia di acquisire conoscenze e competenze nuove che oggi il mercato richiede.

Infine c'è il tema dell'inclusione, di quelle componenti cioè, che, certifica il rapporto, sono ancora troppo margina-

li, quindi i giovani e le donne. Per quanto nell'ambito tecnico-ingegneristico la presenza femminile risulti ormai affermata, la professione di perito industriale continua ad avere un'impronta quasi esclusivamente maschile non più sostenibile.

«Questo lavoro di analisi svolto tramite l'Osservatorio», ha dichiarato il presidente del Cnpi Giampiero Giovannetti, «costituisce una base conoscitiva importante per fornire elementi utili all'elaborazione delle politiche di categoria future. I dati a nostra disposizione consentiranno, infatti, a chi ha la delicata responsabilità di guida, di individuare le principali criticità su cui è urgente intervenire, sondando l'umore della base o la sua condivisione rispetto a possibili iniziative future a supporto degli iscritti e di ogni singolo perito industriale».

Esperti a confronto sulle prossime sfide

Quali sfide attendono il professionista tecnico ingegneristico? Quali sono i mercati su cui puntare e soprattutto quali competenze dovrà possedere nell'immediato futuro? Attorno a questi interrogativi si svilupperà oggi a Roma (Hotel Massimo D'Azeglio) il convegno «Professionisti del futuro tra sfide e opportunità» organizzato dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati con l'obiettivo di presentare i risultati dell'Osservatorio sulla professione, prima indagine sulla categoria realizzata dal Centro studi Cnpi. La ricerca consente di monitorare l'andamento, l'evoluzione degli iscritti, nelle loro diverse componenti (anagrafiche, territoriali, professionali) individuando le linee evolutive, i possibili scenari futuri di sviluppo e mettendo in luce gli elementi distintivi. I dirigenti di categoria insieme a esperti del mercato del lavoro e delle professioni e a rappresentanti del mondo dell'università discuteranno quindi di mercati europei, innovazione tecnologia, formazione e soprattutto di rinnovamento, indispensabile se il professionista tecnico ingegneristico vuole continuare a essere quel tramite indispensabile tra i vecchi modelli di sviluppo e i nuovi. Nella giornata di domani, invece, si terrà la 68ª Assemblea dei presidenti, consueto appuntamento di confronto tra i vertici e la base. L'assise di domani, però, sarà caratterizzata da un format diverso da quello tradizionale che vedrà attorno al tavolo del dibattito non solo i vertici del consiglio nazionale ma anche i dirigenti sul territorio. I presidenti rappresentanti delle diverse aree territoriali, infatti, saranno i relatori nelle tavole rotonde organizzate sulle tematiche cruciali per gli iscritti. In particolare, verranno affrontate tre dimensioni chiave per il futuro della professione: l'innovazione dei mercati, dei servizi professionali e delle conoscenze oggi necessarie al professionista per stare sul mercato (da industria 4.0 all'efficientamento energetico), l'innovazione delle modalità organizzative dell'attività professionale (multidisciplinarietà, forme associative, ampliamento dell'orizzonte di mercato) e infine l'innovazione degli strumenti a supporto della professione: formazione continua, bandi, ma anche, in prospettiva, nuovi possibili servizi da erogare agli iscritti.


Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E DELL'ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
www.cnpi.it - www.eppi.it



CNPI
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati

Professionisti del futuro tra sfide e opportunità

Programma

15:00-15:15	Relazione introduttiva: Giampiero Giovannetti Presidente del Cnpi	16:15-18:00	Tavola rotonda. Intervengono: Romano Benini , Docente di politiche del lavoro, Università La Sapienza di Roma Paolo Bernasconi , Vicepresidente dell'Eppi Renato D'Agostin , Vicepresidente del Cnpi Andrea Dili , Presidente Confprofessioni Lazio Enrico Quintavalle , Responsabile Centro Studi Confartigianato Federico Rossi , Professore ordinario di Fisica tecnica, Università degli studi di Perugia
15:15-15:45	Presentazione dei risultati dell'Osservatorio sulla professione: Ester Dini , Responsabile Centro studi Cnpi		
15:45-16:15	La parola ai periti industriali: Fabiana Casula, Andrea Marcucci, Jarno Zaffelli		

Modena Maria Carlo De Cesari, Vice Coordinatore Il Sole 24 ore

15 giugno 2017, ore 15.00
Hotel Massimo D'Azeglio, Via Cavour 18, Roma

Nell'Osservatorio del Consiglio nazionale lo stato della categoria e le prospettive future

Professionisti al passo coi tempi

Crescono i laureati. E l'attività scopre salute e design

Analizzare l'evoluzione della professione, le sue dinamiche interne, ma anche mettere a fuoco bisogni, potenzialità, domande. Con questi obiettivi nasceva un anno fa un progetto ambizioso che il Consiglio nazionale ha ritenuto indispensabile per disegnare il futuro: l'Osservatorio sulla professione del perito industriale, uno strumento pensato per supportare la politica di categoria nella progettazione ed elaborazione dei propri interventi. A febbraio erano pronti i primi risultati, frutto di un approfondito e ricco lavoro di analisi portato avanti grazie alla collaborazione di quasi 10 mila iscritti che, partecipando all'indagine di campo condotta, hanno fornito informazioni utili e preziose.

Pensato pochi mesi prima dell'approvazione della legge 89/16, l'Osservatorio ha mosso

i suoi primi passi in un periodo decisivo per la professione di perito industriale: il passaggio legislativo che nel maggio 2016 ha sancito l'obbligo di una laurea per l'accesso alla professione. Non un mero traguardo formale, ma un tassello fondamentale che ha posto le basi per avviare quel percorso di cambiamento che la categoria vuole intraprendere.

Se c'è, infatti, un elemento di fondo che traspare chiaramente dall'indagine, è la consapevolezza di trovarsi in un passaggio decisivo per la categoria e, più che mai, necessario per garantire una nuova prospettiva di futuro. Ma la categoria questo cambiamento lo ha già iniziato come evidenziano alcuni dati della ricerca. Uno su tutti il fatto di contare al suo interno circa il 10% dei laureati, non poco per una professione un tempo di soli diplomati. Un altro dato che certifica il

cambiamento è, secondo i dati dell'Osservatorio, l'attenzione verso nuove specializzazioni, frutto di quella capacità reattiva e adattiva che negli anni ha caratterizzato i periti industriali.

Se, infatti, i settori tradizionali (l'edilizia tra i primi) su cui la professione ha storicamente fondato la propria identità presentano una domanda declinante, la categoria si è spostata su nuove aree: dall'informatica alla salute e sicurezza fino al design. Di conseguenza anche l'attività dei professionisti si sta diversificando assecondando le esigenze del mercato: quindi le certificazioni, la consulenza tecnica, legale e fiscale, la prevenzione. Non è un caso che grazie a questo spostamento di prospettiva i periti industriali sono riusciti a resistere alla crisi tanto che nel 2016 quasi un quarto dei professionisti

ha visto aumentare il proprio fatturato mentre per il 47,3% questo è rimasto invariato.

Ma è evidente che tutto ciò non basta di fronte alle sfide che la categoria ha di fronte a sé. La prima è quella di riflettere sui profili di conoscenze e competenze necessarie per tornare a crescere. A questa è legato a doppio nodo il tema dell'innovazione: c'è una unanime consapevolezza di trovarsi in una fase nuova in cui tutti sono chiamati a reinventarsi, in una logica di rinnovamento essenziale. In questa partita la formazione gioca un ruolo cruciale. Gli iscritti non la considerano un semplice obbligo di legge, ma una necessità dettata dalla voglia di acquisire conoscenze e competenze nuove che oggi il mercato richiede.

Infine c'è il tema dell'inclusione, di quelle componenti cioè, che, certifica il rapporto, sono ancora troppo margina-

li, quindi i giovani e le donne. Per quanto nell'ambito tecnico-ingegneristico la presenza femminile risulti ormai affermata, la professione di perito industriale continua ad avere un'impronta quasi esclusivamente maschile non più sostenibile.

«Questo lavoro di analisi svolto tramite l'Osservatorio», ha dichiarato il presidente del Cnpi Giampiero Giovannetti, «costituisce una base conoscitiva importante per fornire elementi utili all'elaborazione delle politiche di categoria future. I dati a nostra disposizione consentiranno, infatti, a chi ha la delicata responsabilità di guida, di individuare le principali criticità su cui è urgente intervenire, sondando l'umore della base o la sua condivisione rispetto a possibili iniziative future a supporto degli iscritti e di ogni singolo perito industriale».



Esperti a confronto sulle prossime sfide

Quali sfide attendono il professionista tecnico ingegneristico? Quali sono i mercati su cui puntare e soprattutto quali competenze dovrà possedere nell'immediato futuro? Attorno a questi interrogativi si svilupperà oggi a Roma (Hotel Massimo D'Azeglio) il convegno «Professionisti del futuro tra sfide e opportunità» organizzato dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati con l'obiettivo di presentare i risultati dell'Osservatorio sulla professione, prima indagine sulla categoria realizzata dal Centro studi Cnpi. La ricerca consente di monitorare l'andamento, l'evoluzione degli iscritti, nelle loro diverse componenti (anagrafiche, territoriali, professionali) individuando le linee evolutive, i possibili scenari futuri di sviluppo e mettendo in luce gli elementi distintivi. I dirigenti di categoria insieme a esperti del mercato del lavoro e delle professioni e a rappresentanti del mondo dell'università discuteranno quindi di mercati europei, innovazione tecnologia, formazione e soprattutto di rinnovamento, indispensabile se il professionista tecnico ingegneristico vuole continuare a essere quel tramite indispensabile tra i vecchi modelli di sviluppo e i nuovi. Nella giornata di domani, invece, si terrà la 68^a Assemblea dei presidenti, consueto appuntamento di confronto tra i vertici e la base. L'assise di domani, però, sarà caratterizzata da un format diverso da quello tradizionale che vedrà attorno al tavolo del dibattito non solo i vertici del consiglio nazionale ma anche i dirigenti sul territorio. I presidenti rappresentanti delle diverse aree territoriali, infatti, saranno i relatori nelle tavole rotonde organizzate sulle tematiche cruciali per gli iscritti. In particolare, verranno affrontate tre dimensioni chiave per il futuro della professione: l'innovazione dei mercati, dei servizi professionali e delle conoscenze oggi necessarie al professionista per stare sul mercato (da industria 4.0 all'efficientamento energetico), l'innovazione delle modalità organizzative dell'attività professionale (multidisciplinarietà, forme associative, ampliamento dell'orizzonte di mercato) e infine l'innovazione degli strumenti a supporto della professione: formazione continua, bandi, ma anche, in prospettiva, nuovi possibili servizi da erogare agli iscritti.



Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E DELL'ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
www.cnpi.it - www.eppi.it



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

15 Giu 2017

Linee guida: durata e rapporti con le imprese, l'Anac blinda l'avvalimento

Giuseppe Latour

Durata, requisiti e risorse messe a disposizione, rapporti con altre imprese. L'Anac blinda il contratto di avvalimento, fissando una serie di elementi che vanno necessariamente inseriti, a pena di nullità, nell'accordo tra impresa ausiliaria e impresa ausiliata. È questa la novità più interessante delle linee guida sull'avvalimento, appena messe in consultazione dall'Anticorruzione fino al prossimo 13 luglio: sono la base per un successivo provvedimento del ministero delle Infrastrutture, basato sull'articolo 83 comma 2 del Codice appalti. Nel testo non si parla, però, solo del contratto, ma anche della fase di esecuzione. Se la verifica del Rup sull'andamento dell'appalto dovesse dare esito negativo, la circostanza andrebbe segnalata all'Anac, che dovrà tenerne conto in sede di composizione del rating di impresa.

Il documento – spiegano dall'Anac – «è stato predisposto con la finalità di scongiurare che l'avvalimento si riduca ad un prestito soltanto formale di requisiti, non supportato dall'effettiva messa a disposizione di risorse umane e strumentali idonee a garantire la capacità esecutiva dell'impresa ausiliata». In questa direzione vanno diverse previsioni. Già nelle definizioni, allora, si precisa che è la possibilità, per l'impresa ausiliata, di avvalersi dei requisiti di altri soggetti è subordinata all'effettiva messa a disposizione, in suo favore, «delle corrispondenti risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria per tutto il tempo necessario all'esecuzione del contratto». Questo criterio va interpretato in maniera molto stringente, perché «nel caso in cui l'avvalimento abbia ad oggetto risorse materiali, i mezzi e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria devono essere destinati esclusivamente all'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario, con l'impossibilità, per l'impresa ausiliaria, di utilizzarli nella propria attività aziendale».

Di conseguenza, nel contratto di avvalimento andranno indicati in maniera specifica ed esauriente tutti gli elementi dai quali si possa desumere il rispetto di questi requisiti. L'Anac fa un elenco puntuale delle caratteristiche che deve avere l'accordo: si parte dalle risorse messe a disposizione, in modo tale da consentire «alla stazione appaltante una sicura verifica circa la loro effettiva disponibilità». Andrà, poi, definita anche la durata del rapporto. E bisognerà dichiarare prima se l'impresa ausiliaria si è impegnata al prestito di propri requisiti in favore di altre imprese con contratti di avvalimento in corso di validità. In mancanza di questi elementi, il contratto di avvalimento si intende nullo.

Infine, un passaggio molto importante riguarda l'esecuzione del contratto. Il responsabile unico del procedimento, in base al Codice appalti, deve accertare in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto siano svolte con le risorse dell'impresa ausiliaria. La grande novità è che, nel caso in cui questi controlli diano esito negativo, il Rup dovrà effettuare una comunicazione all'Anac. E l'Autorità dovrà tenere conto della segnalazione in fase di composizione del rating di

impresa. Un cartellino giallo di questo tipo, quindi, potrebbe diventare una zavorra per le future procedure di gara dell'impresa.

A corredo di questo, l'Anac ha messo in consultazione anche il documento che riguarda i requisiti delle Soa: anche questo sarà la base di un successivo provvedimento del ministero delle Infrastrutture. Il documento è stato predisposto «con la finalità di individuare requisiti di accesso che assicurino l'indipendenza, l'imparzialità e l'efficienza delle Soa» e di perseguire la semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti formali «preordinati al controllo del possesso e del mantenimento dei requisiti, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi informatizzati che consentano la messa a disposizione in tempo reale della documentazione e facilitino lo svolgimento delle verifiche di competenza da parte dell'Autorità».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

15 Giu 2017

Jobs act autonomi, dalla formazione alle tutele nell'attivare gli incarichi: tutte le novità in vigore

Giuseppe Latour

Benefici sul fronte fiscale, con la piena deducibilità delle spese di formazione, entro il tetto massimo di 10mila euro, già nel 2017. Welfare più strutturato, grazie a un decreto delegato che darà più peso alle prestazioni complementari delle casse professionali. Più tutele nell'attivazione degli incarichi: i contratti, su richiesta, saranno sempre stipulati in forma scritta e non potranno contenere clausole per il pagamento ritardato delle prestazioni. E accesso garantito ai bandi regionali, finanziati con fondi europei.

Sono solo alcune delle novità inserite dal Parlamento nel Jobs act degli autonomi, appena entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale: la legge n. 81 del 2017, per la precisione, si è messa in moto ieri, dal 14 giugno 2016. Anche se il percorso di riforma non è ancora stato completamente archiviato. Resta, infatti, in sospenso un pacchetto di deleghe molto rilevanti, da esercitare entro dodici mesi. Una di queste dovrà disciplinare una delle questioni più delicate per i professionisti tecnici: la sussidiarietà, con il passaggio di poteri dalla Pa alle partite Iva.

L'obiettivo del provvedimento, lungo 26 articoli, è rafforzare il sistema dei diritti a tutela dei professionisti. In qualche caso si agisce su norme esistenti, mentre in altri si fissano da zero tutele mai esistite. E' il caso del passaggio che regola il fronte dei rapporti tra committente e professionista, stabilendo una serie di indicazioni basilari che andranno sempre rispettate, pena il risarcimento del danno. Quindi, il contratto di mandato professionale deve essere stipulato in forma scritta, se il professionista lo richiede. Poi, il contratto non può contenere clausole che attribuiscono al committente la facoltà di dettare modifiche unilaterali al contenuto. Inoltre, non può contenere clausole che attribuiscono al committente, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, la facoltà di recedere senza un congruo preavviso. Ma, soprattutto, è nulla la clausola che prevede il pagamento della prestazione con termini superiori a 60 giorni.

Agisce, invece, su un sistema di diritti già esistente il pacchetto di norme dedicato al fronte fiscale. Le integrazioni sono fissate dall'articolo 9 e sono tra i pezzi più rilevanti del testo. Le spese di iscrizione a master, corsi di formazione o aggiornamento, convegni e congressi non saranno più deducibili al 50% ma potranno essere "scaricate" integralmente dalle tasse. L'unico limite resta il tetto massimo di 10mila euro, che tenga conto anche delle spese di viaggio. Sono, poi, integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5mila euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità. Inoltre, tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico professionale

sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista: in questo modo diventano integralmente deducibili.

Un capitolo importante viene dedicato agli appalti. Le Pa, in generale, vengono invitate a promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi al mercato pubblico, soprattutto mettendogli a disposizione informazioni sulle gare. Accanto a questo, viene ribadito un principio importante in materia di fondi europei: gli autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese, come già affermato da Bruxelles negli anni scorsi. I professionisti potranno, poi, accedere ai bandi costituendo reti di imprese, consorzi stabili e associazioni temporanee. Sul fronte del welfare, alcune innovazioni pesanti sono affidate a una delega, da esercitare entro dodici mesi, che consente alle casse professionali di attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, "con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie". Si amplia, insomma, il perimetro del welfare delle casse professionali.

C'è, infine, un articolo che attiva il principio di sussidiarietà, sul quale il Consiglio nazionale degli ingegneri sta dando battaglia ormai da anni. Entro dodici mesi il Governo dovrà adottare una norma che individui gli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi, "in relazione al carattere di terzietà di queste". In sostanza, per deflazionare gli arretrati della pubblica amministrazione saranno chiamati in causa i professionisti. Anche se resta da capire entro quale perimetro.

Ordini. I dati del Desk europeo di Confprofessioni evidenziano un aumento della libera circolazione

Professioni, studi con «vista Ue»

Il primato dei riconoscimenti ai medici - Pochissimi gli avvocati

I **professionisti italiani** sempre più scelgono di esercitare la professione in altri **Paesi Ue**. Tra il 2013 e il 2015 il numero di quanti hanno scelto di svolgere l'attività in uno dei Paesi europei è aumentato quasi del 35 per cento. È vero che i numeri assoluti continuano a essere contenuti in poco più di 5.300 unità (procedure con esito positivo) e che oltre il 21% di quanti scelgono un Paese Ue svolge la professione di medico, una qualifica "facilitata" nella libera circolazione dalla formazione omogenea. Con una vocazione a uscire fuori dalla mura nazionali di medici e architetti, mentre gli avvocati italiani stabiliti in altri Stati Ue superano di poco le dita delle mani (sono 12).

I numeri, pur contenuti, testimoniano però un processo di europeizzazione delle professioni italiane. Una cartina di tornasole è rappresentata anche dalle azioni intraprese nell'ambito delle istituzioni professionali: per esempio, l'Ordine dei commercialisti di Milano sta aprendo uno sportello per i tirocini all'estero e Confprofessioni, confederazione di associazioni professionali, promuove l'Erasmus per i professionisti in collaborazione con dieci centri di contatto (atenei, consorzi e Cdc).

«Abbiamo seguito passo dopo passo l'evoluzione normativa comunitaria. La direttiva del 2005 sul riconoscimento delle qualifiche - spiega Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni - è risultata non idonea al raggiungimento degli obiettivi di libera circolazione a causa dei differenti modelli di regolamentazione delle professioni nei diversi Paesi e delle barriere che alcuni Stati hanno eretto a protezione di talune attività professionali. Solo con la direttiva 2013/55/Ue, recepita in Italia nel 2016, il Parlamento europeo è riuscito a imprimere un'accelerazione sul riconoscimento delle qualifiche professionali, utilizzando la piattaforma del sistema Imi e soprattutto l'introduzione della tessera professionale europea».

Il sistema Imi è lo strumento obbligatorio per lo scambio di informazioni tra autorità competenti relative al mercato interno, sviluppato dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati in relazione alla cooperazione amministrativa e all'assistenza reciproca: insomma, è una piattaforma su cui viaggiano le informazioni relative, tra l'altro, a libera circolazione dei professionisti e qualifiche. Sempre nel segno della semplificazione, dal 2016 per cinque professioni regolamentate (nel "linguaggio Ue" si tratta delle attività il cui esercizio è sottoposto a regole ad hoc) è stata prevista (si veda la tabella) la tessera professionale europea (Epc), che "registra" formazione e competenze. Si tratta di una procedura elettronica, utile anche per il riconoscimento delle qualifiche professionali, in cui è possibile seguire l'iter online.

Secondi i dati elaborati dal Desk europeo di Confprofessioni «i Paesi più gettonati - spiega Stella - sono Regno Unito e Svizzera, in quanto il mercato dei servizi professionali è più vivace rispetto all'Italia». Proprio il destino di lavoratori e professionisti Ue stabiliti in Gran Bretagna sarà uno dei capitoli della trattativa per Brexit.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Carla De Cesari

PROFESSIONE

Ricostruzione post sisma, tetto di 75 incarichi per ogni professionista

di Paola Mammarella

Meno limiti per i professionisti associati. I trasgressori saranno cancellati dall'elenco speciale del Commissario straordinario

15/06/2017



15/06/2017 – Cambiano i tetti per l'acquisizione degli incarichi inerenti alla ricostruzione post sisma. Lo prevede l'[Ordinanza 29/2017](#), che mira ad evitare che la progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione privata si concentri nelle mani di pochi professionisti.

Nell'assegnare un tetto agli incarichi che ogni professionista può assumere, l'ordinanza distingue tra prestazioni principali e parziali.

Prestazioni principali, massimo 30 incarichi a testa

Nel primo gruppo di prestazioni individuato dall'ordinanza rientrano la progettazione architettonica e la direzione dei lavori degli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle attività produttive e degli immobili ad uso residenziale.

In questo caso i professionisti possono assumere incarichi per un importo complessivo che non deve superare i 25 milioni di euro. A prescindere dall'importo, i professionisti possono assumere al massimo 30 incarichi professionali.

Prestazioni parziali, tetto di 75 incarichi

Il limite si alza a 75 per le prestazioni parziali. Si tratta di rilievi dell'edificio, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità dei lavori, collaudo statico, relazione geologica. Nel caso in cui il professionista esegua sia prestazioni principali che parziali, il numero complessivo degli incarichi è pari a 75, di cui 30 per prestazioni principali e 45 per prestazioni parziali.

Professionisti in forma associata

L'ordinanza prevede limiti meno stringenti per i **professionisti in forma associata**. Il tetto è elevato infatti:

- del 25% in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico – professionale (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare);
- del 30% se tra i professionisti associati o nel raggruppamento c'è un giovane professionista iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni;
- 30% in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici – professionali;
- del 35% in presenza di un giovane professionista.

Sanzioni per i trasgressori

I professionisti che non rispettano i limiti indicati dall'ordinanza saranno puniti con la cancellazione dall'[elenco speciale](#) tenuto dal Commissario per la ricostruzione. La condotta dei professionisti che sforeranno il tetto agli incarichi potrà inoltre essere valutata dagli Ordini sul piano deontologico.

© Riproduzione riservata

Ristrutturazioni edilizie: aggiornata la guida dell'Agenzia delle Entrate con le agevolazioni fiscali

15/06/2017

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI



versione aggiornata al 14 GIUGNO 2017

È disponibile la versione aggiornata al 14 giugno 2017 della guida dell'Agenzia delle Entrate "**Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali**" nella quale è stata inserita la parte relativa alle misure antisismiche e quella sulla cessione del credito relativo alla detrazione per interventi condominiali antisismici.

La nuova versione contiene gli aggiornamenti più recenti relativi alla proroga della maggiore detrazione (Irpef) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le nuove regole per la detrazione (Irpef e Ires) delle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche e per la cessione del credito, i beneficiari del diritto alle detrazioni, le agevolazioni sull'acquisto del box auto, i pagamenti con bonifici, la proroga della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

La guida tratta in separati paragrafi i seguenti argomenti:

1. **La detrazione irpef per le spese di ristrutturazione**

Che definisce chi può fruire della detrazione, per quali lavori spetta, le misure antisismiche, la cessione del credito relativo alla detrazione per interventi condominiali antisismici ([leggi articolo](#)), alcuni chiarimenti in merito all'acquisto di box, in merito a cosa deve fare chi

ristruttura per fruire della detrazione, come si può perdere la detrazione, la cumulabilità con la detrazione Irpef per il risparmio energetico, la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

2. **L'iva sulle ristrutturazioni edilizie**

Viene definita l'agevolazione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e l'Iva agevolata per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione

3. **La detrazione per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati**

Contenente le condizioni richieste per fruire dell'agevolazione, gli adempimenti e documenti richiesti e la cumulabilità con altre agevolazioni

4. **La detrazione irpef del 19% degli interessi passivi sui mutui**

Che definisce in cosa consiste questa detrazione e le condizioni richieste per ottenerla

5. **I principali tipi di interventi ammessi alla detrazione irpef**

Con la specifica degli interventi sulle singole unità abitative e sulle parti condominiali

6. **Per saperne di più**

Che contiene la normativa, le circolari e le risoluzioni di riferimento

Le novità

Le novità di questa nuova edizione riguardano in particolare la parte relativa alle misure antisismiche e quella sulla cessione del credito relativo alla detrazione per interventi condominiali antisismici.

Misure antisismiche

La detrazione delle spese sostenute per gli interventi di adozione di misure antisismiche possono essere usufruite sia dai soggetti passivi Irpef (già indicati nel paragrafo "Chi può fruire della detrazione") sia dai soggetti passivi Ires. La percentuale di detrazione e le regole sono diverse a seconda dell'anno di effettuazione della spesa.

Gli interventi fino al 31 dicembre 2016

Per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate **tra il 4 agosto 2013 e il 31 dicembre 2016**, è riconosciuta una **detrazione pari al 65%** delle spese effettuate entro il 31 dicembre 2016. La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare e va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

L'agevolazione può essere richiesta se:

- l'intervento è effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive

- l'immobile si trova in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), i cui criteri di identificazione sono stati fissati con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

Gli interventi dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021

La legge di bilancio 2017, oltre a stabilire una proroga delle detrazioni al 31 dicembre 2021, ha introdotto specifiche regole per la concessione delle agevolazioni, prevedendo importi più elevati quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico. Inoltre, ha fatto rientrare tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Anzitutto, l'agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive. Inoltre, si applica non solo agli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche a quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3). Per l'individuazione delle zone sismiche bisogna sempre far riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003).

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

La detrazione è più elevata nei seguenti casi:

- quando la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta
- se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%.

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017 ha stabilito le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. In particolare, il progettista dell'intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell'allegato B del decreto) la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l'ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.

La detrazione per gli interventi condominiali

Quando gli interventi sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta sono ancora più elevate. In particolare, spettano nelle seguenti misure:

- 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
- 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo.

La cessione del credito relativo alla detrazione per interventi condominiali antisismici

Dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75 o dell'85 per cento, tutti i beneficiari (soggetti Irpef e Ires) possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti). Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell'imposta, nonché i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.

Le modalità di cessione dei crediti sono state definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 giugno 2017 ([leggi articolo](#)).

Il condomino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Chi riceve il credito può cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile. Il credito d'imposta diventa disponibile dal 10 marzo del

periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta.

Il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi, deve comunicare all'amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre ai propri dati, la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo.

Il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, va ripartito in cinque quote annuali di pari importo. Tali quote sono utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue. Se l'importo del credito d'imposta utilizzato risulta superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Se viene accertata la mancanza, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al condomino, l'Amministrazione recupera il credito corrispondente nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni. Se, invece, viene accertata l'indebita fruizione del credito, anche parziale, da parte del cessionario, il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, è recuperato nei suoi confronti.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Riscossione. Ultimo giorno per le risposte di Equitalia a chi ha presentato l'istanza - Chance riesame per segnalare errori

Rottamazione con «integrativa»

Resta la scadenza del 31 luglio per pagare ma si può chiedere la rettifica dell'importo

Nuove chance per segnalare gli eventuali errori contenuti nella **comunicazione notificata da Equitalia** in merito alle somme dovute ai fini della **rottamazione**. Sulla scia del principio della buona amministrazione **Equitalia** (per la quale oggi è l'ultimo giorno per comunicare le risposte) ha messo a punto una procedura di segnalazione di **anomalie** riscontrate dai contribuenti che, a seguito dell'istanza di rottamazione e di accoglimento, si sono visti recapitare i prospetti di liquidazione delle somme dovute per la definizione agevolata dei carichi non rispondenti alla originaria richiesta.

In particolare, attraverso un modulo denominato «SCD» da presentare e sottoscrivere allo sportello di Equitalia, il contribuente (in proprio, in qualità di legale rappresentante di società, o in qualità di tutore o curatore) o un suo delegato, può segnalare eventuali differenze contenute nella «Comunicazione delle somme dovute» ai fini della definizione agevolata notificata dall'agente della riscossione rispetto all'istanza presentata nei mesi scorsi, evitandone così l'impugnazione e, conseguentemente, inutili spese di giudizio.

Per non decadere dalla rottamazione, occorrerà comunque presentarsi tempestivamente agli sportelli di Equitalia per effettuare il versamento entro la prima scadenza stabilita, anche nel caso in cui il contribuente non dovesse ricevere la comunicazione rettificativa entro la scadenza fissata per il pagamento dell'unica o prima rata. In tal caso, però, in sede di pagamento, si potrà rappresentare al funzionario della riscossione l'errore occorso e chiederne la contestuale rettifica, inserendo il carico non inserito o sottraendo dal totale la partita erroneamente inserita.

Ma vediamo, in particolare, quali "incomprensioni" potranno essere gestite attraverso la segnalazione diretta a Equitalia, senza la necessità di avviare un contenzioso.

Innanzitutto, nel caso in cui nella comunicazione delle somme dovute ricevuta da Equitalia vengano riscontrati carichi mancanti, è possibile segnalare che non sono stati inclusi tutti i carichi/cartelle/avvisi indicati nella dichiarazione di adesione. In particolare, è possibile elencare i carichi/cartelle/avvisi non compresi nel calcolo delle somme dovute e per i quali invece il contribuente stesso aveva dichiarato di voler aderire alla definizione agevolata, chiedendo contestualmente ad Equitalia la predisposizione di una comunicazione integrativa delle somme dovute ai fini della rottamazione, tenendo conto appunto dei carichi mancanti.

Nel caso in cui, invece, nella comunicazione delle somme dovute ricevuta da Equitalia siano riscontrati maggiori carichi rispetto a quelli che si intendeva definire, è possibile segnalare che sono stati inclusi carichi/cartelle/avvisi che non erano stati indicati nella istanza di rottamazione. In particolare, anche in questo caso, è possibile elencare i carichi/cartelle/avvisi compresi erroneamente nel calcolo e per i quali il contribuente non aveva dichiarato di voler aderire alla definizione agevolata, chiedendo che, limitatamente ai carichi mancanti, non si producano gli effetti previsti in caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute ai fini della rottamazione.

Infine, qualora la soluzione rateale per effettuare il pagamento comunicata da Equitalia non dovesse corrispondere a quella richiesta con l'istanza di definizione agevolata, è possibile segnalarne la differenza, chiedendo contestualmente la predisposizione e l'invio di una nuova comunicazione delle somme dovute ai fini della definizione agevolata in sostituzione di quella ricevuta.

In tutti gli altri casi che esulano da tali fattispecie, ossia ad esempio qualora l'accesso alla definizione venga in tutto o in parte negato, rimane comunque ferma la possibilità di impugnare la medesima comunicazione. A pena di decadenza, la comunicazione andrà impugnata mediante notifica del ricorso all'agente della riscossione e/o all'ente impositore entro 60 giorni dal relativo ricevimento, a prescindere dalle modalità di notifica utilizzate (a mezzo pec o tramite posta elettronica semplice o raccomandata).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rosanna Acierno

La circolare dell'Agenzia delle entrate sugli effetti della voluntary disclosure 2

Unico 2016, monitoraggio salvo Coordinamento con gli adempimenti del quadro RW

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

La voluntary disclosure salva il monitoraggio in Unico per l'anno 2016. Nella circolare n.19/E emanata dall'Agenzia delle entrate, vi è un apposito paragrafo che chiarisce come la procedura di regolarizzazione possa essere coordinata con gli adempimenti dichiarativi per il quadro RW e per i redditi esteri relativamente all'anno 2016 e per una porzione del 2017.

La semplificazione. L'art. 5-octies co. 1 lett. c) del dl n. 167/1990 ha introdotto (rispetto alla precedente edizione della voluntary disclosure) una semplificazione degli obblighi dichiarativi relativamente ai periodi 2016 e 2017, per coloro che aderiscono alla procedura. Per ciò che concerne il monitoraggio, viene previsto l'esonero (subordinato al rispetto delle condizioni di seguito descritte) dalla presentazione del quadro RW per il periodo d'imposta 2016 e per la frazione d'anno 2017 fino alla presentazione dell'istanza per l'accesso alla

Unico anno 2016		Unico anno 2017	
Compilazione RW	Esonero RW	Compilazione RW	Esonero RW per frazione 2017 (fino a presentazione istanza)
Compilazione redditi	Esonero Redditi		Compilazione RW (da presentazione istanza fino al 31/12/2017)
			Esonero indicazione redditi (fino a presentazione istanza)
		Compilazione redditi	Indicazione redditi in dichiarazione (da presentazione istanza fino al 31/12/2017)

procedura. Con riferimento ad eventuali redditi esteri correlati ad attività finanziarie oggetto di voluntary disclosure, vige un esonero dall'indicazione in dichiarazione per il medesimo ambito temporale appena ricordato, purché tali redditi siano: i) soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva delle imposte sui

redditi; ii) derivanti da investimenti in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla normativa Ue sugli organismi di investimento collettivo, per i quali l'Irpef è dovuta con aliquota massima oltre alle addizionali (regionali e comunali).

I chiarimenti. La circolare precisa le condizioni che devo-

no essere rispettate affinché sia possibile usufruire degli esoneri: i) illustrazione analitica (nella relazione di accompagnamento prevista dalla procedura), delle informazioni non indicate in dichiarazione; ii) versamento spontaneo entro il 30.09.2017 di quanto dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni (laddove applicabili)

ridotte in misura pari a quanto previsto per il ravvedimento operoso. Nel documento di prassi qui esaminato, si precisa come la ratio della previsione normativa richiamata, sia da ricercarsi nella volontà di «evitare un'inutile duplicazione di adempimenti».

La scelta più probabile. È ipotizzabile che molti di coloro che aderiranno alla seconda edizione della voluntary disclosure sceglieranno di utilizzare l'esonero da dichiarazione per l'annualità 2016. Per il 2017 diventa in effetti difficile ipotizzare quale sia il beneficio (in termini di semplificazione) di un'analitica indicazione degli elementi reddituali e di monitoraggio nella relazione di accompagnamento, per poi dover comunque adempiere agli obblighi di monitoraggio relativamente alla frazione del periodo di imposta che decorre dalla presentazione dell'istanza fino al 31/12/2017.



La circolare sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Imposte indirette. Si lavora ai decreti attuativi per i nuovi soggetti coinvolti da luglio - Nodi su esenzioni ed esigibilità

Split payment con liquidazione

Allo studio per quotate e grandi partecipate la chance di evitare il versamento

Split payment allargato in cerca di semplificazioni nella fase dei decreti attuativi. Secondo le prime ipotesi allo studio, l'estensione dal 1° luglio a tutta una serie di soggetti potrebbe, infatti, essere "mitigata" con la chance di passare dalla liquidazione dell'imposta (naturalmente nei casi in cui è possibile) al posto del versamento diretto. Ma vediamo nel dettaglio.

La nuova versione dello split payment a tre settimane dal suo debutto manca ancora delle regole attuative che devono sciogliere importanti dubbi per la liquidazione dell'imposta da parte dei soggetti che per la prima volta sono coinvolti nell'applicazione della specifica misura. Dal 1° luglio (come confermato dalla prima approvazione alla Camera della legge di conversione del Dl 50/2017) tutte le amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del bilancio dello Stato, le società controllate dalla presidenza del Consiglio dei ministri, dai ministeri e dagli enti locali, nonché le loro controllate e le società quotate al Ftse Mib della Borsa italiana sono obbligate, pur non essendo debitori dell'imposta a versare in luogo dei loro fornitori l'imposta all'Erario.

L'attuazione

L'attuazione della disposizione attende la pubblicazione di uno (o forse due) decreti del ministero dell'Economia e finanze che definiscano le modalità attuative della specifica misura. Il decreto, specialmente con riferimento ai nuovi soggetti coinvolti, dovrà definire come dovrà essere operata la gestione del versamento dell'imposta all'erario.

La problematica ha particolare rilievo perché in tempi brevi impone a grandi imprese (ad esempio, tutte le quotate) ovvero a gruppi complessi (ad esempio: Poste italiane, Enel e Ferrovie dello stato) di adeguare i propri sistemi informativi. Sotto questo profilo l'ipotesi allo studio è di consentire, anche a questi soggetti, come previsto dalle norme attuative della versione del 2015 di liquidare l'imposta relativa agli scambi commerciali attraverso una vera e propria liquidazione da split payment e non con un versamento diretto. In effetti, come previsto in precedenza per gli enti pubblici che svolgevano attività commerciale bisognerebbe autorizzare tali società a registrare l'Iva sia nel registro vendite che in quello acquisti imponendo il versamento dell'imposta solo sul differenziale. Questo garantirebbe sempre un gettito, ma l'effetto finanziario sarebbe ridotto. Inoltre, bisognerebbe prevedere una particolare forma di liquidazione per chi opera con il consolidato Iva.

In effetti, per questi ultimi si potrebbe permettere (anche per non modificare l'attuale assetto) di liquidare l'imposta per singole società con trasferimento del debito o del credito Iva alla controllante che opererebbe, per tutte le imprese comprese nel consolidato, il versamento dell'imposta all'erario.

I versamenti cumulativi

Sempre sul piano dei versamenti bisogna risolvere anche il caso dei soggetti strutturalmente esenti (si immagini le banche che operano nell'ambito dell'articolo 36-bis del Dpr 633/1972) per i quali bisognerebbe prevedere delle forme di semplificazione per il pagamento all'Erario dell'Iva assolta sugli acquisti. Una delle strade che si stanno valutando in sede di attuazione è quella dei versamenti cumulativi con cadenza trimestrale, semestrale o addirittura annuale.

L'esigibilità

Un altro profilo da risolvere in sede di attuazione riguarda il termine di esigibilità dell'imposta per i nuovi soggetti coinvolti. In effetti sotto questo profilo, seguendo quanto già adottato in passato (anche se allora la regola riguardava soggetti pubblici per lo più già a Iva differita) si potrebbe autorizzare i diretti interessati a versare l'imposta (a loro scelta) con riferimento o al momento del ricevimento della fattura, o al pagamento della fattura ovvero alla registrazione della fattura del fornitore.

Questa facoltà potrebbe, sul piano operativo, aiutare non poco i contribuenti interessati perché i sistemi informativi potrebbero in automatico gestire il fornitore e l'Erario. In particolare, perché da quest'anno anche i professionisti e tutti i soggetti Iva a ritenuta d'acconto dovranno operare all'interno del sistema dello split payment e quindi il cessionario/committente soggetto alla specifica procedura dovrà gestire contemporaneamente tre forme di pagamento: verso l'erario, distintamente per l'Iva e le ritenute e verso il fornitore per l'imponibile (ovvero per i professionisti per l'imponibile al netto della ritenuta).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Benedetto Santacroce